GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXIV | **Roma — Giovedì, 27 settembre 1923** | **Numero 227**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 agosto 1923, n. **1945**.
Applicazione della tassa sugli esercenti commercio temporaneo e girovago nel distretto della Camera di commercio di Aquila.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visti la legge 20 marzo 1910, n. 121 sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria ed il regolamento per la sua attuazione approvato con il R. decreto 19 febbraio 1911, n. 245;

Visto il R. decreto 1° agosto 1913, n. 1064 che autorizza la Camera di commercio e industria di Aquila ad imporre una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi del distretto camerale;

Viste le deliberazioni 30 marzo 1921 e 15 gennaio 1923 della suddetta Camera di commercio di Aquila;

Udito il parere del Consiglio superiore del commercio;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Aquila è autorizzata ad imporre una tassa sui commercianti temporanei e girovaghi di qualunque specie esercenti nel proprio distretto i quali non siano già iscritti nei ruoli di tassa camerale ordinaria.

Art. 2.

Sono esenti dal pagamento della tassa:

a) i girovaghi che portano tutta la loro merce sulla persona senza aiuto di veicoli, purchè non risulti che abbiano depositi di merci sia stabili che mobili, contenenti merci per somma superiore a L. 30;

b) i girovaghi che mettono in vendita merci aventi un valore inferiore a L. 30 a meno che risulti che abbiano depositata altra merce per un valore superiore a L. 30;

c) i venditori di giornali, di fiammiferi, a meno che i medesimi vendano altra merce il cui valore superi le 30 lire;

d) i negozi di stralcio che dipendono dalle liquidazioni aperte dai commercianti stabili nella stessa località dei propri esercizi, e che vengono esercitati dai trafficanti domiciliati nella Provincia in cui tengono i banchi medesimi, purchè paghino la tassa camerale:

e) i commessi viaggiatori-rappresentanti di commercio anche se questi prendono in affitto i locali per esporre i loro campioni.

I commessi viaggiatori, agenti e rappresentanti di commercio sono tuttavia tenuti al pagamento della tassa allorquando portino seco la merce e ne facciano traffico.

Art. 3.

La tassa sul commercio girovago si applica a tutti coloro che esercitano il commercio con banchi fissi o mobili o con veicoli di ogni specie nella seguente misura;

a) per il commercio esercitato su veicoli a mano L. 1 per ogni metro quadrato di superficie e per ogni 15 giorni o frazione di 15 giorni con un minimo di L. 3;

b) per il commercio esercitato su banchi mobili o su veicoli trainati a forza animale L. 1 e centesimi 50 per ogni metro quadrato di superficie e per ogni 15 giorni o frazione di 15 giorni con un minimo di L. 5;

c) per il commercio esercitato con veicoli trainati a forza meccanica L. 10 per ogni metro quadrato di superficie e per ogni 15 giorni o frazione di 15 giorni con un minimo di L. 40;

d) per il commercio esercitato su banchi fissi L. 2 per ogni metro quadrato di superficie e per ogni 15 giorni o frazione di 15 giorni con un minimo di L. 6.

Agli effetti dell'applicazione della presente tassa s'intendono banchi fissi quelli che sono fissati solidamente al terreno e non essendo fissati nel terreno sono eretti giornalmente e stanno quasi permanentemente in un Comune e si sogliono disporre nella stessa posizione di strada o piazza.

Il pagamento delle suddette tasse vale per la Provincia e per il periodo indicato nel documento di concessione.

Art. 4.

La tassa sul commercio temporaneo si applica agli esercenti temporanei di negozi, di bazars e di negozio di stralcio e liquidazione e di ogni altra specie agli esercenti di cinematografi e fotografie in baracche mobili o in locali chiusi; ai commercianti, agenti rappresentanti e viaggiatori di commercio che espongono in alberghi o case private le loro merci, sia annunziandole al pubblico mediante manifesti o avvisi in qualsiasi modo distribuiti, sia facendo la vendita senza annunzi.

La tassa per tutti i commercianti suindicati è di L. 100 per il primo bimestre:

di L. 80 per il secondo bimestre;
di L. 60 per il terzo bimestre;
di L. 50 per il quarto bimestre;
di L. 40 per il quinto bimestre;
di L. 30 per il sesto bimestre.

La tassa è valevole per tutta la provincia ed ha la durata indicata nel documento di concessione.

Art. 5.

Tutti coloro che apriranno nel corso dell'anno un qualsiasi esercizio industriale e commerciale e che non figurano ancora nei ruoli di ricchezza mobile saranno iscritti al ruolo d'imposta ordinaria e tassati con le norme e le modalità prescritte dal decreto Luogotenenziale 3 giugno 1915, n. 916.

Art. 6.

Le tasse di cui agli articoli 3 e 4 saranno applicate nella misura massima nei comuni di Aquila, Avezzano e Sulmona. Negli altri Comuni sono ridotte alla metà.

Art. 7.

Il commerciante temporaneo e girovago il quale abbia pagato in un Comune del distretto comunale per un determinato periodo di tempo non sarà tenuto al nuovo pagamento di tassa se durante quel periodo trasferirà il suo esercizio ad altro Comune della provincia, tranne se si tratti di trasferimento da un Comune tassato per la metà della tariffa ad uno dei comuni di Aquila, Avezzano, Sulmona nel quale caso dovrà pagare soltanto la differenza.

Art. 8.

L'applicazione e la riscossione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi potrà essere affidata in abbonamento ai Comuni o in appalto ad imprese private.

Art. 9.

I Comuni del distretto che intendono di applicare la tassa sul commercio girovago e temporaneo saranno autorizzati a farlo e si riterranno come rappresentanti della Camera nelle rispettive giurisdizioni.

Art. 10.

La tassa di cui è oggetto il presente decreto sarà riscossa col privilegio delle pubbliche imposte e con le norme stabilite nell'unito regolamento visto e sottoscritto d'ordine Nostro dal Ministro proponente.

Art. 11.

Il R. decreto 1064 del 1° agosto 1913 è abrogato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 20 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

CORBINO.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 84. — GRANATA.

REGOLAMENTO

per l'applicazione e la riscossione della tassa sui commercianti temporanei e girovaghi nel distretto della Camera di commercio e industria della provincia di Aquila.

Art. 1.

Chiunque intende aprire un negozio temporaneo di bazars o di stralcio o di qualsiasi altra specie, oppure esercitare il traffico ambulante con banco fisso o mobile, nel distretto della Camera di commercio di Aquila deve farne denuncia alla Camera stessa, se il negozio da aprirsi è situato nel comune di Aquila ed al sindaco per gli altri Comuni, per gli effetti della tassa speciale stabilita dalla tariffa approvata con decreto Reale.

. . . .

Art. 2.

La denuncia deve indicare il nome e cognome, paternità e domicilio dell'esercente e la durata del commercio.

Art. 3.

Coloro che avranno aperto siffatto esercizio senza farne denuncia saranno soggetti alla sopratassa del 100 per 100.

Art. 4.

Il presidente della Camera di commercio per il comune di Aquila, i sindaci per gli altri Comuni del distretto camerale invigileranno per la scoperta degli esercizi temporanei non denunciati.

Art. 5.

Agli esercenti ai quali è applicabile la tassa camerale sul commercio temporaneo e girovago sarà intimato dal presidente della Camera di commercio per il comune di Aquila e dai sindaci degli altri Comuni della provincia di versare all'esattore comunale del luogo entro il giorno successivo a quello dell'intimazione la tassa dovuta in base agli articoli 3 e 4 della tariffa ed eventualmente la sopratassa per la mancata denuncia, se del caso, sotto comminatoria della esecuzione fiscale privilegiata ai termini delle vigenti leggi sulle riscossioni delle imposte dirette.

Per i Comuni in cui non vi è sede di esattoria e per le frazioni lontane dal capoluogo sede di esattoria, la Camera può nominare un proprio percettore locale, salvo il diritto all'esattore del luogo di procedere per suo conto e sotto la sua responsabilità a tale nomina.

Art. 6.

Gli avvisi di pagamento saranno redatti sopra registri a madre e figlia forniti dalla Camera di commercio e di ognuno di essi si darà immediatamente avviso all'esattore ed eventualmente al percettore locale.

Art. 7.

Il 31 dicembre di ogni anno i sindaci dovranno render conto della gestione dell'esercizio chiusosi e trasmetteranno alla Camera di commercio la nota degli avvisi di pagamento rilasciati nei rispettivi Comuni e i documenti relativi alla gestione stessa.

Gli esattori verseranno l'ammontare delle tasse e sopratasse poste a loro debito dedotto l'aggio ad essi spettante, al tesoriere della Camera nei modi in cui si effettua il versamento della tassa ordinaria principale.

I percettori direttamente nominati dalla Camera verseranno l'importo delle somme percepite dedotto l'aggio ad essi singolarmente accordato dal Consiglio camerale, il 30 giugno ed il 31 dicembre di ogni anno.

Per essere esonerati dal versamento delle tasse non riscosse, gli esattori ed i percettori dovranno inviare alla Camera nel termine di dieci giorni della loro data, gli atti di coazione rimasti infruttuosi.

Art. 8.

Agli impiegati comunali ed a quello camerale incaricati del servizio per l'applicazione della tassa nella propria giurisdizione, sarà corrisposto un premio di cointeressenza pari al 6 % dell'ammontare lordo della tassa e sopratasse riscosse.

Al messo comunale o camerale incaricati delle notifiche d'intimazione di pagamento sarà corrisposto un premio del 2% sulle tasse e sopratasse riscosse e relative alle notifiche effettivamente eseguite.

Agli agenti municipali, cursori comunali, agli agenti della forza pubblica sarà corrisposto un premio pari al 6 % dell'ammontare delle tasse riscosse e relative alle denuncie procurate a loro mezzo. Agli agenti suddetti spetta inoltre la metà della sopratassa di cui all'articolo 3 del presente regolamento.

Art. 9.

L'accertamento dei contravventori al disposto dell'articolo 1 spetta alle guardie municipali agli agenti della forza pubblica ed in mancanza ai cursori comunali.

Gli agenti suddetti, dell'accertata contravvenzione, dovranno direttamente riferire al presidente della Camera di commercio per il comune di Aquila ed al sindaco per gli altri Comuni, agli effetti dell'articolo 5.

Art. 10.

Al presidente della Camera per il comune di Aquila, ed ai sindaci per gli altri Comuni della provincia spetteranno le decisioni per ogni controversia sull'applicazione della tariffa.

Le spese di perizia dipendenti da infondata opposizione dell'esercente saranno a carico di quest'ultimo.

Art. 11.

Contro tali decisioni si potrà appellare al Consiglio camerale nel termine di 5 giorni dalla notifica delle decisioni con atto redatto su carta in bollo legale corredata dalla prova dell'eseguito pagamento della tassa.

Contro le deliberazioni del Consiglio camerale si potrà ricorrere al Tribunale civile, il cui giudizio sarà inappellabile, giusta disposto dell'art. 47 della legge 20 marzo 1910, n. 121.

Art. 12.

Il presente regolamento andrà in vigore 30 giorni dopo la sua trasmissione ai sindaci del distretto camerale.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro per l'economia nazionale

CORBINO.

REGIO DECRETO 6 settembre 1923, n. 1950.

Soppressione del posto di Sottosegretario di Stato per l'assistenza militare e le pensioni di guerra.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;

Visto il R. decreto 25 novembre 1919, n. 2200, col quale fu soppresso il Ministero per l'assistenza militare e le pensioni di guerra trasferendone i relativi servizi alla dipendenza del Ministero del tesoro;

Visto il R. decreto 17 giugno 1920, n. 908, col quale, a modificazione del decreto anzidetto, i servizi indicati vennero posti alla dipendenza di un apposito Sottosegretario di Stato;

Visto il R. decreto 12 luglio 1923, n. 1491, sulla riforma tecnico-giuridica delle pensioni di guerra;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato per l'interno ed *ad interim* per gli affari esteri, Commissario per l'aeronautica, e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il posto di Sottosegretario di Stato per l'assitenza militare e le pensioni di guerra è soppresso con effetto dal 1° settembre 1923.

Il Ministro delle finanze è autorizzato a provvedere alla esecuzione del presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Racconigi, addì 6 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE' STEFANI.

Visto, *il Guardasigilli*: OVIGLIO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1923.
Atti del Governo, registro 216, foglio 89. — GRANATA.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 15 settembre 1923.
Scioglimento del Consiglio comunale di Lucera (Foggia).

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 15 settembre 1923, sul decreto che scioglie il Consiglio comunale di Lucera, in provincia di Foggia.

SIRE,

Essendosi recentemente dimessa l'amministrazione del comune di Lucera, il prefetto di Foggia ha dovuto affidare ad un suo Commissario la provvisoria gestione di quella civica azienda.

Non ravvisandosi conveniente, attese le condizioni dello spirito pubblico, tuttora agitato da questioni locali, indire subito le elezioni per la ricostituzione della normale rappresentanza, si rende indispensabile anche per ragioni di ordine pubblico, lo scioglimento del Consiglio comunale con la conseguente conversione in Regio del commissario predetto.

A ciò provvede lo schema di decreto, che ho l'onore di sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei ministri;

Visti gli articoli 323 e 324 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Lucera, in provincia di Foggia, è sciolto.

Art. 2.

Il signor dott. Giuseppe Lopiano, è nominato Commissario straordinario per l'amministrazione provvisoria di detto Comune, fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale ai termini di legge.

Il Nostro Ministro predetto è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Racconigi, addì 15 settembre 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

RELAZIONE e REGIO DECRETO 13 agosto 1923.
Rimozione dalla carica del sindaco di Pramaggiore.

Relazione di S. E. il Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, a S. M. il Re, in udienza del 13 agosto 1923, sul decreto che rimuove dalla carica il sindaco di Pramaggiore, in provincia di Venezia.

SIRE,

Il sindaco di Pramaggiore sig. Pascotto Bartolo, la sera dell'8 luglio c. a. ha pronunciato frasi di spregio e di offesa contro la Vostra Sacra persona e per tale fatto è stato dal Prefetto sospeso dalle funzioni e deferito all'autorità giudiziaria.

Data la gravità dell'atto del Pascotto, che lo rende manifestamente indegno di conservare l'ufficio, mi onoro sottoporre all'Augusta firma di Vostra Maestà lo schema di decreto, che lo rimuove dalla carica con la conseguente dichiarazione di ineleggibilità, che, dati i motivi del provvedimento, si ritiene di fissare nel periodo massimo consentito dalla legge.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Ritenuto che il sindaco di Pramaggiore, signor Pascotto Bartolo, la sera dell'8 luglio c. a., ha pronunciato minaccie e frasi offensive verso la Sacra persona del Sovrano e che per tale fatto è stato deferito all'autorità giudiziaria e sospeso dalle funzioni con decreto prefettizio;

Visto l'art. 149 della legge comunale e provinciale;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il signor Pascotto Bartolo è rimosso dalla carica di sindaco di Pramaggiore e dichiarato ineleggibile alla medesima per anni tre.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 13 agosto 1923.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

DECRETO MINISTERIALE 22 settembre 1923.
Composizione della Commissione esaminatrice per il concorso a tre posti di addetto consolare, ed elenco dei candidati ammessi al concorso

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Determina:

La Commissione esaminatrice per il concorso a tre posti di addetto consolare, bandito con decreto Ministeriale del 4 dicembre 1922 e riservato esclusivamente ai funzionari del Ministero degli affari esteri i quali rientrino nelle condizioni previste dall'art. 53, lettera *a*) del R. decreto 30 settembre 1922, n. 1290, sarà così composta:

Senatore avv. Angelo Valvassori-Peroni, presidente;
Prof. Rodolfo Benini, membro;
Prof. Arrigo Cavaglieri, membro;
Prof. Michele Rosi, membro;
Grand'ufficiale Amedeo Giannini, consigliere di Stato, membro.

Alla Commissione saranno aggiunti i seguenti esaminatori speciali:

Prof. G. A. Borgese, per la lingua tedesca;
Prof. Giuliano Boucherat, per la lingua francese;
Prof. Roberto Ripari, per la lingua inglese;
Prof. Emanuele Mancuso, per la stenografia.

Il console cav. Guido Segre e l'addetto consolare cav. Umberto Natali fungeranno rispettivamente da segretario e vicesegretario della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1923.

MUSSOLINI.

A norma dell'art. 4 del regolamento approvato con Regio decreto 6 maggio 1911, n. 388, si fa noto che gli esami di concorso per tre posti di addetto consolare, di cui al decreto Ministeriale del 4 dicembre 1922, avranno principio il giorno 8 ottobre 1923, alle ore 12 precise, nei locali dell'ex Biblioteca Chigiana, al terzo piano di palazzo Chigi.

Elenco dei candidati ammessi al suddetto concorso:

Bollati Attilio — Nicolai Lorenzo — Nobili Vitelleschi Pietro.

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1923.
Composizione della Commissione esaminatrice per il concorso a dodici posti di addetto consolare, ed elenco dei candidati ammessi al concorso.

IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Determina:

La Commissione esaminatrice per il concorso a dodici posti di addetto consolare, bandito con decreto Ministeriale del 4 dicembre 1922, sarà così composta:

Senatore avv. Angelo Valvassori-Peroni, presidente;
Prof. Rodolfo Benini, membro;
Prof. Arrigo Cavaglieri, membro;
Prof. Michele Rosi, membro;
Grand'ufficiale Amedeo Giannini, consigliere di Stato, membro.

Alla Commissione saranno aggiunti i seguenti esaminatori speciali:

Prof. G. A. Borgese, per la lingua tedesca;
Prof. Giuliano Boucherat, per la lingua francese;
Prof. Roberto Ripari, per la lingua inglese;
Prof. Emanuele Mancuso, per la stenografia.

Il console cav. Guido Segre e l'addetto consolare cav. Umberto Natali fungeranno rispettivamente da segretario e vice segretario della Commissione.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 22 settembre 1923.

MUSSOLINI.

A norma dell'art. 4 del regolamento approvato con Regio decreto 6 maggio 1911, n. 388, si fa noto che gli esami di concorso per 12 posti di addetto consolare di cui al decreto Ministeriale del 4 dicembre 1922, avranno principio il giorno 8 ottobre 1923, alle ore 12 precise, nei locali dell'ex Biblioteca Chigiana, al terzo piano di Palazzo Chigi.

Elenco dei candidati ammessi al suddetto concorso:

Airoldi Luigi — Barbarich Alberto — Bartoccetti Giovanni Maria — Benzoni Giorgio — Bergamaschi Bernardo — Boidi Carlo — Bonsignori Giovacchino — Bordoni Giovanni — Brunner Egone — Calice Amilcare — Calisse Alberto — Carbonelli Raimondo — Carosi Mario — Carrozza Giovanni Battista — Cartia Giovanni Battista — Castrucci Antonio — Cinà Sante — Cito Filomarino Michele — Cottafavi Antonio — Cuneo Giovanni Battista — Curtotti Alfredo — De Astis Giovanni — De Ciutiis Filippo — Della Porta Francesco — Del Prato Domenico — De Luca Mario — De Nora Arturo — De Paolis Pietro — De Vera d'Aragona Carlo Alberto — Fecia di Cossato Carlo — Fischetti Giuseppe — Floridia Giorgio — Formichella Giovanni — Fracassi Ratti Cristoforo — Franzoni Mario — Gentili del Drago Marcello — Giacchetti Elpido — Giacone Giuseppe — Gianturco Francesco — Giardini Renato — Giovanardi Luigi — Goy Ettore — Grazzi Umberto — Grillo Luigi — Grugni Aldo — Guerriero Augusto — Guidotti Gastone — Lanzara Giuseppe — Lanzetta Umberto — La Terza Pier Luigi — Lauri Carlo Alberto — Loi Salvatore — Lombardo Pietro — Malaspina Folchetto — Marenesi Enrico — Mascia Vittorio — Migone Bartolomeo — Milanese Paolo — Minniti Ettore — Mombelli Giulio — Morino Carlo Michele — Moscati Riccardo — Nardi Luigi — Pepe Raffaele — Pettini Francesco — Pirajno Giorgio — Prunas Renato — Puccetti Mario — Quadri Goffredo — Raffaelli Pietro — Reale Nicola — Robutti Guido — Romanengo Emilio — Romano Guido — Rosset Antonio — Rossi Longhi Gastone — Rubadi Ennio — Salomone Vito — Sanmartin Achille — Santangelo Paolo — Scaglione Francesco — Sciolla Emilio — Serena di Lapigio Ottavio — Serra Francesco — Taliani Pio — Tedeschi Arrigo — Telesio Giuseppe — Tentori Mario — Vagina d'Emarese Cesare — Valentini Ridolfini Luigi — Valguarnera Corrado — Vattani Mario — Violi Germano — Wiel Ferdinando — Zafarana Gino Ernesto — Zanotti Bianco Massimo — Zoppi Vittorio.

DECRETO MINISTERIALE 15 settembre 1923.
Sospensione di esercizio della caccia nella zona limitrofa al Ticino.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto l'art. 19 della legge 24 giugno 1923, n. 1420, recante provvedimenti per la protezione della selvaggina e l'esercizio della caccia;

Visto il decreto del Prefetto della provincia di Pavia, in data 29 luglio 1923, n. 16807 (Div. 3 - 3), col quale le terre esistenti nella zona dell'alveo del fiume Ticino, delimitato, nella Provincia stessa, con circolare 3 marzo 1916, n. 8259, del Ministero dei lavori pubblici (Direzione generale delle opere idrauliche, divisione VII), nel modo seguente:

Idrometro Ponte di Vigevano . . . metri 1,25 sullo zero
» Roverini. . . . . . . » 1,60 »
» Canarazzo . . . . . . » 1,80 »
» Ponte Coperto di Pavia. . » 2,30 »

e comprendente, in tutto o in parte, i territori dei comuni di Cassolnovo, Vigevano, Gambolò, Borgo S. Siro, Bereguardo, Zerbolò, Torre d'Isola, Cava Carbonara, Pavia, Travacò Siccomario, Valle Salimbene, Mezzanino Po, vennero restituite al libero esercizio venatorio;

Considerato che tale disposizione prefettizia, permettendo ai cacciatori d'abbattere la selvaggina esistente nelle accennate località, ha già determinato una rilevantissima diminuzione e non tarderà a dar luogo alla quasi piena scomparsa della selvaggina stessa;

Ritenuto che i danni prodotti dallo stato di cose anzidetto, non colpirebbero le sole zone su ricordate, ma ripercuotendosi, inevitabilmente, nelle località più vicine, costituirebbero un pericolo grave per il patrimonio faunistico della intera regione, pericolo che, nell'interesse della conservazione e dell'incremento della selvagina, è necessario senz'altro scongiurare;

Sentito il Consiglio provinciale di Pavia;

Decreta:

Articolo unico.

Nella zona delimitata in rapporto alle suindicate altezze idrometriche, e comprendente, in tutto o in parte, il territorio dei Comuni su ricordati, è sospeso, fino a nuovo ordine, l'esercizio della caccia e della uccellagione.

Il Prefetto della provincia di Pavia è incaricato della immediata esecuzione del presente decreto, il quale verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Foglio degli annunzi legali della predetta provincia.

Roma, addì 15 settembre 1923.

Il Ministro: CORBINO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Apertura di ricevitoria.

Il giorno 18 settembre 1923 in Bruca, provincia di Trapani, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 3ª classe con orario limitato di giorno.

Roma, lì 21 settembre 1923.

OPERA NAZIONALE COMBATTENTI

Ordinanze definitive relative ai fondi « Cioffi » e « Scorziello », in territorio di Eboli.

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis cav. di gr. cr. Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella gr. uff. Donato, consigliere delle Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'Agricoltura, membro effettivo;

Gatti cav. di gr. cr. Salvatore, consigliere di Stato, membro supplente;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente, assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunciato la seguente

Ordinanza definitiva:

Vista l'ordinanza, pronunciata da questo Collegio centrale arbitrale il 10 febbraio 1923, con cui si attribuiva all'Opera nazionale per i combattenti il fondo « Cioffi » in territorio di Eboli, di proprietà della duchessa Amalia Colonna dei principi di Stigliano, maritata Torlonia, autorizzandone la immediata occupazione da parte dell'Opera stessa;

Visto l'atto, notificato il 16 marzo 1923 all'Opera nazionale per i combattenti, con cui la predetta proprietaria duchessa Amalia Colonna in Torlonia propone opposizione avverso la ordinanza suaccennata notificatale il 3 marzo 1923;

Esaminati gli atti, udito il relatore cav. di gr. croce consigliere Salvatore Gatti;

Ritenuto che questo Collegio con la ordinanza 10 febbraio u. s. pronunciava l'attribuzione all'Opera nazionale dei combattenti del fondo « Cioffi » in territorio di Eboli, in base agli articoli 9, n. 3 e 11 prima parte del regolamento 16 gennaio 1919, n. 55; considerando che la proprietaria del fondo stesso non contestava la mancanza di bonifica complementare, nè lo stato attuale di coltura del fondo, come era prospettato dall'Opera nazionale, e che la sistemazione del terreno con la costruzione dei fossi di scolo e la sostituzione della coltura continua avvicendata fra cereali e leguminose rappresenta una importante trasformazione colturale; avuto riguardo alla natura del terreno ed a quanto si verifica in fondi limitrofi;

Che la proprietaria opponente deduce che in realtà la bonifica del fondo « Cioffi » è stata completata, come la stessa Opera nazionale ha riconosciuto; che i rilievi dell'Opera riguardano la bonifica complementare, o meglio lavori di secondaria importanza; che i rilievi stessi sono infondati e possono al più riferirsi alla deficiente manutenzione di opere secondarie; deficienza da attribuirsi non alla proprietaria, ma alla poca diligenza del fittuario e forse anche ad un fatto puramente accidentale, sussistente soltanto nel momento in cui il perito dell'Opera visitò il fondo; che ad ogni modo per una semplice deficienza nella manutenzione di opere secondarie di bonifica non si può affermare che il proprietario siasi reso inadempiente agli obblighi di bonifica impostigli dalla legge; che, infine, il pascolo è la migliore e più redditizia destinazione che si possa dare al fondo « Cioffi », data la natura e qualità dei terreni;

Che l'Opera nazionale, con atto 29 maggio u. s., insistè nella richiesta di attribuzione del terreno in questione, e chiede il rigetto della sollevata opposizione ripetendo le ragioni in precedenza poste a fondamento della richiesta medesima e specialmente sostenendo la mancanza di una bonifica complementare del fondo.

Considerato che occorra anzitutto esaminare la causa giuridica su cui la richiesta di attribuzione del terreno è fondata. La relazione in data 14 dicembre 1922 dell'Opera nazionale, in cui la richiesta è formulata, contiene in una prima parte la descrizione del fondo, dei caratteri naturali di esso, del modo di conduzione, dello stato delle coltivazioni, e nella seconda parte parla della bonifica idraulica ed agraria, esponendo come la tenuta « Cioffi » rientri nel comprensorio della seconda sezione della bonifica del bacino del Sele; come la bonifica idraulica di detta sezione, iniziata nel 1859 sia quasi completata, solo occorrendo procedere secondo il progetto dettagliato dell'ufficio del Genio civile di Salerno, ad alcuni lavori che nei riguardi del fondo « Cioffi » si riducono alla sistemazione del canale Signora ed alla costruzione della rete stradale, come invece sia mancata la esecuzione della indispensabile bonifica complementare da parte dei proprietari, non essendovi costruiti i fossi secondari per la raccolta delle acque, nè i canali colatori, nè sistemate le sorgenti, per modo che la bonifica eseguita dallo Stato non ha ottenuto apprezzabili risultati ed il fondo è rimasto nella quasi totalità incolto ed a pascolo.

Il titolo giuridico della richiesta di attribuzione del fondo, è dunque, quello della soggezione del fondo stesso ad obblighi di bonifica, e non l'altro della attitudine del terreno ad importanti trasformazioni colturali, sebbene siffatta attitudine, data la qualità del terreno e lo stato attuale di coltivazione, possa anche ritenersi nella specie sussistente. Ad ogni modo, poichè devesi stare ai termini, nei quali la richiesta dell'Opera è formulata, e questa espone esclusivamente lo stato della inadempiuta bonifica, mentre non contiene un piano di trasformazione, il Collegio ravvisa di dover precisare, nel senso su indicato, il titolo dell'attribuzione, rettificando la motivazione della precedente ordinanza.

Posto che trattasi di un fondo soggetto ad obblighi di bonifica e che tale condizione è prevista dall'art. 9, n. 3 del regolamento 16 gennaio 1919, n. 55, i motivi della opposizione proposta si appalesano infondati. Fuori di luogo, invero, si sostiene che il pascolo è la migliore e più redditizia destinazione che possa darsi al fondo « Cioffi », dal momento che non è a discutersi nella specie della eventuale trasformazione colturale; ed è inutile eccepire che di poca diligenza può farsi carico al fittuario e non al proprietario del fondo, dappoichè la norma giuridica, che il Collegio è chiamato ad applicare agli effetti della richiesta di attribuzione, non richiede condizioni soggettive di colpa per mancata diligenza del proprietario o d'altri, ma soltanto una condizione oggettiva, ossia la soggezione attuale del fondo ad obbligo di bonifica. L'opponente, poi, cade in equivoco, quando afferma che l'Opera nazionale ha riconosciuto essersi completata la bonifica del fondo, giacchè l'Opera assai nettamente distingue, come si è dianzi detto, tra ciò che costituisce obbietto della bonifica idraulica incombente allo Stato, che dichiara « quasi completata » e ciò che forma obbietto della bonifica complementare ed agraria, che afferma non essersi compiuta.

Ora su questo punto, che è veramente essenziale, della inadempiuta bonifica complementare, la proprietaria in sostanza riconosce quanto l'Opera afferma, soltanto cercando di fare una distinzione tra opere di importanza primaria e secondaria, che non può ammettersi, posto che al compimento integrale della bonifica anche le opere complementari indicate nella relazione su citata sono necessarie ed attuano la valorizzazione economica e colturale del fondo, cui la bonifica nel suo insieme è diretta.

Il Collegio deve pertanto riconoscere che il fondo « Cioffi » è soggetto ad obblighi di bonifica: ragione questa, che giusta le disposizioni degli articoli 9, n. 3 e 11 del citato regolamento, costituisce causa giuridica dell'attribuzione del fondo all'Opera nazionale per i combattenti.

Per questi motivi;

Visti ed applicati gli articoli 12 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55 e 11 del regolamento approvato con Regio decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Rigetta il ricorso in opposizione prodotto dalla duchessa Amalia Colonna in Torlonia contro l'ordinanza 10-22 febbraio 1923, che conferma, e con la quale venne da questo Collegio centrale arbitrale pronunziata l'attribuzione al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti del fondo denominato « Cioffi » sito in territorio di Eboli;

Dispone che la presente ordinanza definitiva rimanga depositata assieme ai documenti relativi nella segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunziato il giorno 12 giugno 1923 in Roma nella sede del Collegio centrale arbitrale, posta al primo piano del palazzo di via Ulpiano n. 11, e sottoscritta, la presente ordinanza, il giorno 23 dello stesso mese.

Nonis — Faggella — Brizi — Gatti, *estensore* — Zattini — Castellani, *segretario.*

La presente ordinanza definitiva è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 23 del mese di giugno 1923.

Il segretario: A. Castellani.

Per copia conforme all'originale col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti ai sensi e per gli effetti degli articoli 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, li 3 luglio 1923.

Il segretario: A. Castellani.

IL COLLEGIO CENTRALE ARBITRALE

istituito con l'art. 19 del regolamento legislativo per l'ordinamento e le funzioni dell'Opera nazionale per i combattenti, approvato con decreto Luogotenenziale 16 gennaio 1919, n. 55, composto degli eccellentissimi signori:

Nonis cav. di gr. croce Giuseppe, presidente di sezione della Corte di cassazione di Roma, presidente;

Faggella gr. uff. Donato, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro effettivo;

Brizi gr. uff. prof. Alessandro, direttore generale dell'Agricoltura, membro effettivo;

Zapparoli comm. Emilio, consigliere della Corte di cassazione di Roma, membro supplente;

Zattini comm. ing. Giuseppe, ispettore superiore nel Ministero di agricoltura, membro supplente;

assistito dal segretario comm. avv. Antonio Castellani, cancelliere capo della Corte di cassazione, a riposo;

Ha pronunziato la seguente

Ordinanza definitiva:

Letto il ricorso in opposizione, 16 marzo 1923, prodotto dalla signora duchessa donna Amalia Colonna dei principi di Stigliano, in Torlonia, rappresentata dal proprio procuratore avv. Alceste Capecelatro in Napoli, avverso l'ordinanza 10 febbraio 1923, di questo Collegio centrale, con la quale veniva pronunziata l'attribuzione, al patrimonio dell'Opera nazionale, del fondo rustico denominato « Scorziello » in agro di Eboli (Salerno), di proprietà della opponente, e identificato in detta ordinanza;

Lette le controdeduzioni presentate dall'Opera nazionale per i combattenti, in data 20 maggio 1923;

Udito il relatore, gr. uff. prof. Alessandro Brizi;

Il Collegio rileva, in primo luogo, che l'attribuzione impugnata venne pronunziata ai sensi e per gli effetti degli articoli 9, n. 3 e 11, parte prima del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55, essendo stato ritenuto il fondo atto ad importanti trasformazioni colturali, sulla base del piano tracciato dall'Opera nazionale nella richiesta di attribuzione, e rileva, in secondo luogo, che sostanzialmente gli argomenti della opposizione sono quelli stessi già dedotti, in prime cure, dalla parte proprietaria e vagliati dalla ordinanza di attribuzione.

Il ricorso afferma che « i terreni atti ad importanti trasformazioni sono gli incolti, quelli cioè che non rendono, o rendono pochissimo e che, mercè il lavoro dell'uomo, possono essere portati ad una produttività normale ». Tralasciando altre osservazioni a cui tale affermazione potrebbe dar luogo, basterà ricordare che la giurisprudenza di questo Collegio ha avuto occasione di negare recisamente la affermazione stessa. E non solo in senso generale il Collegio non giudica sostenibile che, per esempio, un terreno empiricamente coltivato a colture erbacee non possa, soltanto perchè è coltivato, prestarsi ad importanti trasformazioni colturali, ma giudica invece che, nel caso speciale, il fondo « Scorziello », perchè presenta felicissime condizioni di terreno, di clima, di ubicazione, e trovasi per tre quarti a rotazione di cereali, pascolo, maggese, e per il resto incolto e macchioso, si presta alla esecuzione del piano proposto dall'Opera nazionale, e cioè: sistemazione e costruzione di fabbricati in due centri e di strade poderali; sistemazione del terreno e degli scoli; disboscamento e dicioccamento di 40 ettari di terreno e sua messa a coltivazione; sistemazione della rotazione, con avvicendamento di cereali, leguminose da seme e da foraggio, piante industriali; piantagione di fruttiferi e viti a filari; impianto di frutteti, presso i due centri fabbricati. Oltre che giudicato direttamente e in sè, anche giudicato per via di giusto confronto, tanto a ciò si presta il fondo, che nelle limitrofe e simili tenute « Macchione » già appartenente all'Opera nazionale ed ora quotizzata a numerosi coloni, « Isca », « Angona », ecc., siffatti miglioramenti si sono bene ed utilmente realizzati. Tanto a ciò si presta il fondo, che la stessa parte opponente, lealmente deve ammetterlo: « nella tenuta « Scorziello » certo si possono eseguire tutti quei lavori indicati dall'Opera, e farne anche altri di maggiore importanza. Ma — prosegue la parte opponente — questi lavori non si possono confondere con le importanti trasformazioni indicate dalla legge, le quali consistono in tutto quanto occorre per rendere produttivo un terreno improduttivo o poco produttivo ».

Su questo secondo punto, la giurisprudenza di questo Collegio si è pure dichiarata. Nessuna norma dice che lavori di importante trasformazione colturale, ai fini specifici di cui si discute, debbono essere soltanto lavori ed opere di messa a coltura di terreni incolti; giacchè la parola « improduttivo » nel ricorso, deve, benchè impropriamente, essere stata adoperata a significare « incolto ». La costante giurisprudenza del Collegio, che del resto collima con la realtà tecnica, agricola ed economica, ammette la importante trasformazione colturale, benchè non si parta da terre incolte o improduttive, e benchè non si tratti solo di lavori di dissodamento, di messa a coltura, di prima sistemazione. Tutto sta a valutare quando sussiste, e quando no, la importanza tecnica ed economica dei mezzi da impiegare e degli effetti da raggiungere, della trasformazione, caso per caso. E nel caso in esame, date le circostanze sopra ricordate, il Collegio non può che ravvisare che, oltre la possibilità, anche la importanza della progettata trasformazione colturale, esiste. Esiste, anzi, in misura evidentissima.

Quanto, infine, al profilo economico, sotto cui vuole il ricorso che sia pure esaminato il piano di trasformazione, il ricorso stesso non offre cifre o ragioni da discutere; mentre, invece, tutte le menzionate circostanze locali, e poi l'impiego di lavoro di diretti coltivatori, danno affidamento di buona riuscita anche economica; e non può dimenticarsi la evidenza di quanto è avvenuto nelle tenute consimili e limitrofe, già nominate, nelle quali, oltre il successo tecnico nella trasformazione, si raggiunse quello economico e di utile impiego di lavoro di ex combattenti.

Per il complesso dei motivi su esposti, il Collegio non può modificare la propria precedente ordinanza.

Per questi motivi:

Visti ed applicati gli articoli 12 del regolamento legislativo 16 gennaio 1919, n. 55 e 11 del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612;

Respinge il ricorso avverso la pronunciata ordinanza di attribuzione del fondo « Scorziello », al patrimonio dell'Opera nazionale per i combattenti.

Dispone che la presente ordinanza definitiva rimanga depositata, assieme ai documenti relativi, nella segreteria di questo Collegio.

Così deliberato e pronunciato il giorno 13 giugno 1923 in Roma, nella sede del Collegio centrale arbitrale, posta al primo piano del palazzo in via Ulpiano, n. 11, e sottoscritta la presente ordinanza il giorno 4 luglio successivo.

Nonis — Faggella — Brizi, *estensore* — Zap. — Zattini — Castellani, *segretario*.

La presente definitiva ordinanza è stata depositata nella segreteria del Collegio centrale arbitrale il giorno 4 luglio 1923.

Il segretario: A. Castellani.

Per copia conforme all'originale, col quale collazionata concorda, che si trasmette all'Opera nazionale per i combattenti, ai sensi dell'art. 7 e seguenti del regolamento approvato con R. decreto 22 agosto 1919, n. 1612.

Roma, li 7 luglio 1923.

Il segretario: A. Castellani.

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Concorso a premi fra i Consorzi agrari della Basilicata (anno 1924).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 74 del testo unico delle leggi e decreti in materia di credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a premi fra i Consorzi agrari della Basilicata che si siano costituiti da almeno un anno con un capitale iniziale, interamente versato, non superiore a L. 3500, i quali — nell'anno agrario 1922-923 — proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono abbiano spiegata opera particolarmente attiva in favore del credito agrario e del miglioramento economico-agricolo della regione, con speciale riguardo all'attuazione di nuove iniziative dirette agli scopi suddetti.

Al concorso sono assegnati i seguenti premi:

Un primo premio di L. 2000;

Un secondo premio di L. 1500;

Un terzo premio di L. 1000.

Il primo ed il secondo premio potranno anche essere frazionati in terzi premi, con il decreto Ministeriale di assegnazione.

Al pagamento dei suindicati premi sarà provveduto mediante prelevamento sulla somma stanziata al capitolo III dello stato di previsione della spesa del Ministero d'agricoltura per l'esercizio finanziario 1923-924.

Art. 2.

Pel concorso di cui all'articolo precedente saranno applicate le norme degli articoli 3 e 4 del decreto Ministeriale 24 novembre 1922 registrato il 19 dicembre 1922 alla Corte dei conti. Restano però fissati rispettivamente al 30 gennaio 1924 ed al 1° marzo 1924 i termini di presentazione degli atti, di cui agli articoli medesimi, e le proposte per il conferimento dei premi saranno elaborate dalla Commissione di cui all'art. 5 del ripetuto decreto Ministeriale del 24 novembre 1922.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 13 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

Concorso a premi fra i Consorzi agrari e le Casse agrarie cooperative della Sicilia (anno 1924).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 86 del testo unico delle leggi e decreti in materia di credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a premi fra i Consorzi agrari della Sicilia e fra le società agrarie della Sicilia (le quali sono costituite nella forma di società cooperative con un capitale iniziale interamente versato di L. 10,000 almeno) che nell'anno agrario 1922-923 abbiano — proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono — meglio cooperato all'incremento della produzione agraria e favorito l'esercizio dell'agricoltura e del credito agrario, e particolarmente con l'attuazione di speciali iniziative.

Al detto concorso sono assegnati i seguenti premi:
Un primo premio di L. 3000;
Due secondi premi di L. 1000 ognuno;
Tre terzi premi di L. 500 ognuno.

Le somme corrispondenti ai primi e secondi premi, che eventualmente non vengono assegnati, potranno essere destinati ad aumento del numero dei terzi premi.

Al pagamento dei premi si provvederà con lo stanziamento dello stato di previsione della spesa del Ministero di agricoltura per l'esercizio finanziario 1923-924, capitolo 73.

Art. 2.

Le anzidette istituzioni, che intendono concorrere ai premi, debbono presentare, entro il 20 gennaio 1923, alla più vicina Cattedra ambulante di agricoltura la domanda, su carta da bollo da L. 2.40, indirizzata al Ministero dell'economia nazionale, contenente espresso richiamo al presente decreto, e corredata dei seguenti documenti:

1° Statuto e regolamento interno (3 esemplari);

2° Prova della legale costituzione dell'Ente con la caratteristica di cui al precedente art. 1° e dell'ammontare del capitale iniziale, interamente versato;

3° Bilancio consuntivo dell'anno 1923 con una sommaria relazione illustrativa;

4° Una dettagliata relazione, dalla quale, premesso un cenno della vita dell'Ente, risulti particolarmente l'azione spiegata durante l'annata agraria 1922-923 in vantaggio dell'agricoltura e del credito agrario, con l'indicazione delle eventuali speciali iniziative attuate in materia.

Art. 3.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura dovranno curare l'istruttoria delle singole domande e spedirle entro il mese di febbraio 1924 al Ministero predetto unendo a ciascuna di esse un rapporto, con giudizio di merito anche comparativo. L'incarico di elaborare le proposte per il conferimento dei premi è affidato alla Commissione nominata col decreto Ministeriale del 22 marzo 1923, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 25 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

Concorso a premi fra le Casse agrarie o rurali della Sicilia (anno 1924).

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Veduto l'art. 86 del testo unico delle leggi e decreti in materia di credito agrario, approvato con R. decreto 9 aprile 1922, n. 932;

Decreta:

Art. 1.

E' aperto un concorso a premi fra le Casse agrarie o rurali della Sicilia, costituite nella forma di società in nome collettivo, che nell'annata agraria 1922-923 abbiano — proporzionalmente ai mezzi di cui dispongono — meglio cooperato all'incremento della produzione agraria e favorito l'esercizio del credito agrario e dell'agricoltura.

Al concorso sono assegnati i seguenti premi:
Due primi premi, di L. 3000 ognuno;
Due secondi premi, di L. 2000 ognuno;
Sette terzi premi, di L. 500 ognuno.

Le somme corrispondenti ai primi e secondi premi, che eventualmente non vengono assegnati, potranno essere destinate ad aumento del numero dei terzi premi.

Al pagamento dei premi agli Enti si provvederà con lo stanziamento del capitolo 73 del bilancio di previsione della spesa del Ministero per l'agricoltura per l'esercizio 1923-924.

Art. 2.

Le Casse agrarie che intendono prendere parte al concorso debbono presentare alla più vicina Cattedra ambulante di agricoltura, entro il 31 gennaio 1923 la relativa domanda in carta da bollo da L. 2.40 indirizzata al Ministero dell'economia nazionale, contenente espresso riferimento al presente decreto, e corredata dei seguenti documenti:

1° Statuto e regolamento interno;

2° Prova della legale costituzione dell'Ente con la caratteristica di cui al precedente art. 1;

3° Bilancio consuntivo dell'esercizio 1923 e sommaria relazione illustrativa;

4° Una dettagliata relazione, dalla quale — premessi brevi cenni sula vita dell'Ente — risulti partitamente l'azione spiegata durante l'annata agraria 1922-923 a vantaggio dell'agricoltura e del credito agrario.

Art. 3.

Le Cattedre ambulanti di agricoltura dovranno curare l'istruttoria delle singole domande e spedirle entro il 15 febbraio 1924 al Ministero predetto, unendo a ciascuna di esse un rapporto, con giudizio di merito comparativo, dando la precedenza — a parità di condizioni — agli Enti più disagiati. L'incarico di elaborare le proposte per il conferimento dei premi è affidato alla Commssione nominata col decreto Ministeriale del 22 marzo 1923, registrato alla Corte dei conti il 6 aprile successivo.

Art. 4.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 31 agosto 1923.

p. *Il Ministro*: SERPIERI.

Dario Peruzy, direttore — Tumino Raffaele, gerente.

Roma — Stamperia dello Stato.